

Assegno di maternità

INFORMAZIONI

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. Per l'anno 2023 l'importo della prestazione (in misura piena) è pari a 383,46 euro mensili.

A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il sito www.inps.it);
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:
 - o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - o familiari di cittadini dell'Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
 - o titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
 - o titolari di protezione sussidiaria;
 - o cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
 - o titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o familiari di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014;
 - o che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l'assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

- avere un I.S.E.E non superiore a 19.185,13 euro (nucleo di tre componenti, per l'anno 2023) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

DOCUMENTI NECESSARI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda va presentata presso l'ufficio demografico, sito in Corso Roma n. 8, nei giorni di lunedì o venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure a mezzo PEC od e-mail ordinaria.

Al Comune compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Portare con sé certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l'accredito del contributo.

Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell'esito. Successivamente l'INPS provvederà ad erogare l'assegno.

COSTO PER IL CITTADINO

Il Servizio è gratuito